



Promemoria sulla pubblicità delle retribuzioni corrisposte al consiglio di fondazione e alla direzione

(01.03.2024)

Prassi dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) conformemente all'obbligo di comunicare l'importo totale delle retribuzioni previsto dall'articolo 84b del Codice civile (CC)

Con decreto federale del 19 giugno 2020 il Parlamento ha approvato una revisione parziale dell'articolo 84b CC¹. Il 2 febbraio 2022 il Consiglio federale ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023². Il tenore dell'articolo rivisto è il seguente:

Pubblicità delle retribuzioni

Art. 84b CC

Ogni anno l'organo superiore della fondazione comunica separatamente all'autorità di vigilanza l'importo totale delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 734a capoverso 2 del Codice delle obbligazioni direttamente o indirettamente corrisposte a lui o all'eventuale direzione.

Campo d'applicazione

L'obbligo di comunicare l'importo totale delle retribuzioni secondo l'articolo 84b CC si applica a tutte le fondazioni assoggettate alla vigilanza dell'AVF. Le indicazioni secondo il nuovo diritto dovranno essere fornite all'AVF per la prima volta per l'esercizio che inizia nell'anno 2023³.

Comunicazione proattiva tramite moduli

Come finora, l'importo totale delle retribuzioni del consiglio di fondazione e l'importo totale della direzione devono essere comunicati al momento della presentazione del rendiconto annuale tramite il modulo su EasyGov o in forma cartacea (di seguito: moduli).

Grado di dettaglio delle indicazioni

- Se l'importo totale delle retribuzioni del consiglio di fondazione è inferiore a 50'000 franchi, è sufficiente indicare l'importo totale sul modulo.
- Se l'importo totale delle retribuzioni del consiglio di fondazione è pari o superiore a 50'000 franchi, l'AVF richiede (in applicazione analoga del nuovo [Art. 734a capoverso 3 CO](#)) la comunicazione dell'importo totale percepito da ogni singolo membro del consiglio di fondazione in forma anonimizzata (senza indicazione del nome o della funzione esatta). Ciò ritenuto che è prassi dell'AVF richiede, in ogni caso, ulteriori informazioni per importi pari o superiori a 50'000 franchi.
- Per quanto riguarda la direzione, è sufficiente indicare l'importo totale delle retribuzioni, indipendentemente dal loro ammontare.

Queste indicazioni – necessarie per valutare la proporzionalità delle retribuzioni del consiglio di fondazione e della direzione, oltre che dell'onere amministrativo in generale – sono sostanzialmente richieste già oggi dall'AVF. Come in passato, l'AVF si riserva il diritto di richiedere ulteriori dettagli per tutte le informazioni e gli importi, anche se non superano i suddetti importi o non riguardano la direzione – ma ciò solo dopo che i documenti sono stati inoltrati e tramite uno scritto separato.

Che cosa s'intende per «retribuzioni»?

Per la definizione di «retribuzioni» si rimanda al nuovo articolo [734a capoverso 2 CO](#).

¹ Cfr. [RU 2020 4005](#).

² Cfr. [RU 2022 109](#).

³ L'AVF preparerà i moduli necessari per la comunicazione dei dati (in EasyGov e su carta).

